



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore

Novembre 2019





AUTORI DEL DOCUMENTO

Presentazione

Francesco Capogrossi Guarna – Presidente Commissione Terzo Settore e Non Profit

Gruppo di lavoro “Ordinamento, amministrazione e controllo degli ETS”

Coordinatore: Antonio Fiorilli – Dottore Commercialista

Margherita Colombo – Dottore Commercialista

Daniele Cuppone – Dottore Commercialista

Mario Di Spirito – Dottore Commercialista

Claudia Miliucci – Dottore Commercialista

Gianluca Paolillo – Dottore Commercialista

Doriana Silvestri – Dottore Commercialista

Maria Tarantino – Dottore Commercialista

Gianni Massimo Zito – Dottore commercialista



INDICE

Presentazione

1. Premessa sulle modifiche statutarie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
2. Le attività di interesse generale e le finalità perseguite da un ente del Terzo settore
3. Il cambio di denominazione da ONLUS ad ETS
4. Gli adeguamenti statutari in materia di associati
 - 4.1 L'ammissione di nuovi associati e il diritto di esame dei libri sociali
 - 4.2 Lo scioglimento individuale del rapporto associativo: recesso ed esclusione degli associati
 - 4.3 La disciplina del volontariato
 - 4.4 Il diritto di voto e la rappresentanza in assemblea
5. Gli adeguamenti statutari in materia di assemblea
 - 5.1 Le competenze inderogabili dell'assemblea
 - 5.2 La convocazione dell'assemblea
 - 5.3 Quorum e deliberazioni
6. L'assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio
7. L'obbligo di devoluzione del patrimonio
8. La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare
9. Gli organi ed i libri sociali
10. L'organo di amministrazione ed il potere di rappresentanza
11. Il bilancio
12. La nuova modalità di riconoscimento della personalità giuridica di un ETS
13. L'organo di controllo negli ETS
14. La revisione legale dei conti negli ETS
15. La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento delle ONLUS



Presentazione

Francesco Capogrossi Guarna – Presidente Commissione Terzo Settore e Non Profit ODCEC di ROMA

Il presente lavoro vuole essere uno strumento di supporto operativo per adeguare gli statuti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS).

Il documento interviene con analisi puntuali a commento delle principali “*clausole tipo*” per le ONLUS che, per libera scelta, intendono accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione residuale “*altri enti del terzo settore*” fornendo i necessari chiarimenti sulle diverse opzioni per acquisire la qualifica di ETS.

Si tratta, dunque, di una “*guida ragionata*” che lascia margini di autonomia nella redazione dello statuto a cura degli enti interessati e dei suoi consulenti, con approfondimenti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa.

Come noto, la normativa ONLUS è stata abrogata dal CTS (malgrado la legge delega ne avesse prescritto la sola “*revisione*”) a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea (ad oggi purtroppo non ancora inviata alla UE) e, comunque, non prima di quello successivo all’operatività del RUNTS (secondo l’ipotesi più probabile dall’ 1/1/2021).

In ogni caso, i dati delle ONLUS non beneficiano di alcun automatismo nel passaggio agli ETS a differenza di altri soggetti come le ODV e le APS. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale rimarranno pertanto nell’Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate (DRE competente) sino al verificarsi di entrambe le condizioni sopra evidenziate, le medesime per l’entrata in vigore delle nuove norme fiscali degli enti del terzo settore trattandosi, quella delle ONLUS, di una qualifica esclusivamente tributaria.

Poiché il termine di adeguamento statutario è rinviato al 30 giugno 2020, entro tale data – quanto meno per beneficiare delle maggioranze assembleari semplificate - le ONLUS dovranno effettuare per tempo adeguate valutazioni di opportunità e di convenienza circa i costi e i benefici (anche fiscali) in caso di ingresso o meno nel terzo settore.

Tra i principali elementi che condizionano favorevolmente l’ingresso negli ETS da parte delle ONLUS vi è il mantenimento: (i) del patrimonio sociale, poiché l’iscrizione nel RUNTS non integra la perdita di qualifica né ipotesi di scioglimento senza alcun obbligo devolutivo; (ii) del beneficio del 5 per mille al cui elenco potranno accedere soltanto gli ETS; (iii) di alcuni indubbi vantaggi fiscali, ancorché più limitati rispetto alle attuali previsioni tributarie di decommercializzazione ai fini delle imposte sul reddito. Le ONLUS più indirizzate al “mercato” (ad es. quelle con attività



corrispettiva e con una significativa organizzazione di mezzi e risorse) potrebbero valutare come più vantaggiosa la qualifica di “*impresa sociale*”, almeno sotto il profilo delle imposte sul reddito, meno per l’Iva.

L’adeguamento degli statuti, come confermato dal CNDCEC - Gruppo di lavoro per la Riforma del Terzo Settore - nella Circolare di aprile 2019, potrà avvenire con due tecniche alternative. L’ente pertanto dovrà scegliere se approvare l’entrata in vigore differita (*in toto*) di un nuovo statuto oppure approvare con efficacia immediata solo le clausole richieste dal CTS e che non siano in conflitto con la disciplina ONLUS (ad oggi ancora vigente) rinviando sospensivamente al termine sopra richiamato le clausole incompatibili nel predetto periodo transitorio. Ciascun ente, quindi, potrà scegliere la tecnica di adeguamento che ritiene più idonea allo scopo.

Purtroppo la Riforma del Terzo Settore è ad oggi ancora incompleta trovandosi in una fase di lenta attuazione. Mancano, infatti, ancora molti decreti essenziali per il definitivo avvio del nuovo impianto come ad es. quelli sul RUNTS che dovrebbe prevedere per le ONLUS uno specifico *iter* di inserimento e di verifica della conformità del nuovo statuto al CTS (Circ. Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.13 del 31/5/2019), sui criteri e i limiti delle attività diverse, sugli schemi di bilancio, sulle liberalità in natura, sul 5 per mille.

Questa perdurante incertezza si riflette, inevitabilmente, sugli enti che spesso, in attesa di novità, preferiscono attendere una cornice più chiara senza assumere iniziative, al momento, per l’ingresso o meno nel terzo settore.

Ci auguriamo, quindi, che il presente contributo professionale sugli adeguamenti statutari delle ONLUS, a carattere tecnico-scientifico, possa contribuire a guidare il percorso decisionale ai fini dell’acquisizione della qualifica di ETS.



1. Premessa sulle modifiche statutarie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Con la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni dettagliate sugli adeguamenti statuari delle ODV, delle APS e delle ONLUS, in ossequio alla particolare disciplina dettata dall'art. 101, comma 2, D.Lgs n. 117/2017 (d'ora in poi anche "CTS"). Il Ministero ha suddiviso tre categorie di modifiche statutarie in relazione alle disposizioni del CTS di natura:

- inderogabile;
- derogabile attraverso espressa previsione statutaria;
- facoltativa.

Gli enti sopra indicati possono adeguare i propri statuti, entro il 30 Giugno 2020¹, con le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria (c.d. modalità "alleggerita" o "semplificata") limitatamente agli adeguamenti relativi alle prime due tipologie di disposizioni. Diversamente, l'inserimento nello statuto di clausole che integrano l'esercizio di una facoltà impone in ogni caso l'adozione di una delibera di un'assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dallo stesso statuto ovvero, in assenza di una disciplina statutaria, dall'art. 21 c.c.. Per una più agevole individuazione di tali disposizioni e della possibilità di avvalersi della modalità semplificata, si segnala che nella tabella riportata in calce alla predetta circolare viene indicata la procedura da seguire per l'adeguamento dello statuto in relazione a ciascuna disposizione del CTS.

Nel presente lavoro sono trattate le principali modifiche statutarie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a motivo del particolare regime transitorio che caratterizza l'abrogazione differita della normativa di cui al D.Lgs n. 460/97. In particolare, la citata pronuncia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che richiama le indicazioni precedentemente fornite dall'Agenzia delle Entrate, ribadisce che l'abrogazione della normativa ONLUS è subordinata alla decorrenza di un termine collegato all'autorizzazione della Commissione europea del "pacchetto fiscale" di cui al Titolo X del CTS². Ne deriva che, decorso il termine del 30 Giugno 2020, il comma

1. Il termine per l'adeguamento degli statuti, originariamente fissato dall'art. 101 CTS alla data del 3 Agosto 2019, è stato prorogato alla data del 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell'art. 43, D.L n. 34/2019, conv. dalla L. n. 58/2019. In base ai chiarimenti forniti nella circolare n. 13/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che, per gli enti dotati di personalità giuridica, la scadenza deve intendersi riferita "alla data entro la quale l'organo statutario dell'ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche" e non quella in cui le modifiche statutarie devono essere approvate dall'Autorità vigilante (Prefettura, Regione etc.).

2. La circolare richiama le indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 in tema di ONLUS secondo cui "la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.....e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico". La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.20 del 27.12.2018 rinvia alla precedente nota ministeriale n. 12604 del 29.12.2017 e ribadisce che "non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del Codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione e all'operatività del Registro unico nazionale, ovvero all'adozione di



2 dell'articolo 101 CTS³ non determina né l'abrogazione (tacita) di clausole statutarie conformi alla disciplina del D.Lgs. 460/97 (in linea con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 104 e dal comma 2 dell'articolo 102 CTS), né tanto meno stabilisce la perdita della qualifica soggettiva di ONLUS, fin tanto che resterà in vigore lo stesso D.Lgs n. 460/97, ossia fino all'avveramento della duplice condizione che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sia operativo e che sia intervenuta l'approvazione della Commissione Europea delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del CTS.

Qualora (come si ritiene altamente probabile) entrambe le condizioni non si avverassero entro il 31 dicembre 2019, resta ferma la possibilità per le ONLUS di adeguare i propri statuti anche successivamente al termine del 30 Giugno 2020. Il mancato adeguamento statutario entro tale termine avrà come effetto l'impossibilità di avvalersi della suddetta modalità semplificata, ferma la possibilità delle ONLUS di allineare lo statuto ai nuovi requisiti ETS oltre tale data nella forma dell'assemblea straordinaria, ma rinviando l'efficacia delle clausole incompatibili con la normativa ONLUS alle condizioni sopra indicate. A tale scopo, il CNDCEC ha indicato due tecniche di adeguamento⁴. La prima concerne la possibilità di adeguare selettivamente le singole clausole statutarie, sospendendo l'efficacia di quelle obbligatorie per gli ETS, ma incompatibili con la normativa ONLUS (es. nuova denominazione; integrazione delle attività istituzionali ed attività diverse; vincoli sull'utilizzo delle risorse e sulla devoluzione del patrimonio, nonché riferimenti al RUNTS, etc.) fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, CTS. La seconda riguarda la possibilità di predisporre due statuti: uno recante esclusivamente le clausole adeguate al CTS compatibili con la normativa ONLUS che sarà efficace fino al verificarsi delle condizioni suddette in base al termine stabilito dall'art. 104, comma 2, CTS (periodo d'imposta successivo all'autorizzazione UE e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS); l'altro, pienamente conforme al CTS, che verrà applicato successivamente.

Il CNDCEC non esclude, infine, la possibilità di approvare esclusivamente un nuovo statuto adeguato, prima o dopo il 30 Giugno 2020, differendo integralmente l'efficacia del testo che recepisce le norme del CTS all'operatività del RUNTS⁵.

Con la circolare n. 13/2019 il Ministero ha precisato, seppure con riferimento alla precedente scadenza del 3 Agosto 2019, che *"la potestà modificativa dello statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine di 24 mesi (ora termine fisso al "30 giugno 2020", n.d.r.) legislativamente fissato, sicché un eventuale adeguamento statutario già intervenuto*

successivi provvedimenti attuativi".

3. Il comma 2 dell'art. 101 CTS stabilisce che "2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore [...]".

4. CNDCEC, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, Aprile 2019.

5. Il CNDCEC precisa che "la lettura coordinata delle norme porterebbe, altresì, a ritenere possibile per una ONLUS anche il differimento delle clausole di recepimento del CTS, considerato che le menzionate ONLUS mantengono il proprio status tributario sino alla più volte citata autorizzazione da parte della Commissione Europea del nuovo regime fiscale e, comunque, non prima dell'operatività del RUNTS. Per questo motivo, una ONLUS potrebbe approvare il nuovo statuto entro il 30 giugno 2020 (con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie) o dopo detto termine (con le maggioranze statutarie), differendo anche integralmente l'efficacia dello stesso all'operatività del RUNTS".



non consuma la potestà di apportare, nell'arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma". Ne deriva che la modalità alleggerita potrà essere nuovamente utilizzata da parte degli enti che hanno già deliberato le modifiche statutarie di adeguamento alla normativa del CTS. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (Risoluzione n. 89/E del 25 Ottobre 2019) che un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS può continuare ad applicare le disposizioni fiscali di cui al D.Lgs n. 460/1997 fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 CTS, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto, entro il 30 giugno 2020, alle disposizioni inderogabili del CTS, purché sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nello stesso D.Lgs n. 460/1997.

Il Ministero ha confermato che per le ONLUS non opera la procedura di trasmigrazione al RUNTS riservata alle ODV ed alle APS di cui all'art. 54 CTS *"in ragione dell'eterogeneità delle forme organizzative sussunte all'interno di detta qualifica fiscale che impedisce la diretta riconduzione di queste ultime ad un'unica sezione del RUNTS"*, precisando che per tali entità (ONLUS) verrà adottato uno specifico percorso di inserimento nel RUNTS nel decreto ministeriale di cui all'art. 53 CTS. Si riporta nei paragrafi successivi un commento alle principali modifiche statutarie di un'associazione ONLUS, con l'indicazione in calce agli stessi paragrafi, di clausole tipo di uno statuto adeguato alla normativa ETS.



2. Le attività di interesse generale e le finalità perseguite da un ente del Terzo settore

L'art. 4 CTS stabilisce che un ente del Terzo settore persegue *“finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”* (art. 4 CTS).

Partendo da tale assunto, le clausole statutarie concernenti le attività e la finalità di un'associazione ONLUS che sono interessate dall'adeguamento al CTS sono:

- la ricorrenza della finalità di solidarietà sociale della ONLUS in relazione alla circostanza specifica che i destinatari e/o gli utenti dell'attività sono rappresentati da persone svantaggiate in ragioni di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari⁶;
- la suddivisione tra attività istituzionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 D.Lgs n. 460/97 ed attività diverse da quelle indicate nella lettera a), in quanto direttamente connesse e non prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Posto che dal raffronto dell'elenco delle attività previste dall'articolo 10 del D.Lgs 460/97 con quello delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS emerge chiaramente che le prime sono state ricomprese nelle seconde⁷, occorre segnalare che la diversa formulazione degli art. 5 e 6 del CTS elimina, però, per le attività d'interesse generale l'indagine richiesta dal D.Lgs n. 460/97 sulle condizioni di svantaggio delle persone ai fini del perseguimento delle finalità meritevoli⁸, e della conseguente qualifica tributaria, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, quale ad esempio l'attività di beneficenza di cui lettera u) dell'art. 5 CTS⁹. Trattandosi di adeguamenti collegati a disposizioni inderogabili, può essere utilizzata la modalità semplificata.

6. La circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 ha precisato con riferimento alle ONLUS: 1) i settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari (soggetti svantaggiati); 2) i settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa previsione normativa. Nel primo caso la circolare definiva le situazioni di svantaggio, nel secondo individuava i settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari delle attività, quali, ad esempio, l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza o l'attività di promozione della cultura e dell'arte (a condizione che alle stesse venissero riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato).

7. Le attività di interesse generale sono comunque ben più ampie delle attività settori ONLUS. Inoltre, il comma 2 dell'art. 5 CTS stabilisce un meccanismo di aggiornamento periodico dei settori di attività di interesse generale, mediante apposito DPCM, che non è previsto dalla normativa ONLUS.

8. Benché non indicato espressamente nel testo dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017, la nozione di “interesse generale” di ciascuna attività ivi elencata dovrebbe essere valutata anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega che individuano, quale condizione per l'accesso al regime premiale, lo svolgimento di attività di interesse generale mediante *“modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari”*.

9. Art. 5 CTS lett. u) “beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”.



Per quanto attiene le attività diverse ex art 6 CTS, la differenza rispetto all'art. 10 D.Lgs n. 460/97 è contenuta nella definizione e nelle modalità di individuazione delle attività "diverse" rispetto a quelle istituzionali. La circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 ribadisce che la *"secondarietà e strumentalità delle attività diverse degli ETS dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare"*.

Occorre precisare che detto decreto è tuttora in corso di emanazione, ed in esso sono stati individuati parametri solo parzialmente sovrapponibili ai criteri numerici finora adottati per le ONLUS¹⁰. Dalle anticipazioni disponibili del testo regolamentare, si può osservare che per le attività "diverse" viene confermato un duplice requisito secondo cui le attività devono essere *strumentali*, come tali idonee a costituire uno strumento di (auto)finanziamento delle attività principali dell'ente, oltre che *secondarie*, laddove tale requisito viene soddisfatto qualora sia rispettato almeno uno dei seguenti parametri: a) i ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ETS); b) i costi non siano superiori al 66% dei costi complessivi, tenendo conto dei costi figurativi relativi al lavoro volontario e delle erogazioni gratuite di denaro, di beni e di servizi per il loro valore normale, nonché della differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività statutaria ed il costo effettivo di acquisto¹¹. Resta ferma la necessità di analizzare il testo normativo che verrà pubblicato in G.U..

Va ribadito, altresì, che la possibilità di esercitare attività "diverse" da parte di un ETS deve essere espressamente indicata nello statuto; pertanto, è opportuno che le ONLUS che vorranno esercitare tali attività strumentali e secondarie introducano nello statuto almeno un rinvio all'art. 6 CTS ed alle relative disposizioni attuative. Va altresì sottolineato che la possibilità di avvalersi della modalità semplificata per aggiornare il testo statutario è consentita esclusivamente a condizione che lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali ex lett. a) art. 10 D.Lgs n. 460/97 sia previsto nello statuto vigente al momento della delibera di adeguamento¹².

Per completezza, si segnala la mera opportunità di integrare lo statuto con la possibilità di esercitare attività di raccolta fondi ex art. 7 CTS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ritenuto tale inserimento non necessario affinché l'ETS possa in ogni caso esercitare l'attività di raccolta fondi. Al riguardo, si è comunque in attesa delle linee guida, che verranno adottate con apposito decreto del Ministro del Lavoro, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo

10. Tali parametri sono ampiamente descritti dalla circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Aprile 2019), *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, nel paragrafo 1.4 dedicato alle attività secondarie e raccolta fondi.

11. Un'ampia disamina delle modalità di individuazione delle attività diverse e degli obblighi di annotazione in calce al rendiconto a carico degli organi di amministrazione, nonché degli obblighi di controllo, è contenuta nel citato paragrafo 1.4 della circolare di cui alla nota precedente.

12. Al riguardo, la circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali distingue in tema di adeguamento degli statuti ai fini dell'esercizio delle attività diverse due ipotesi differenti. Nella prima ipotesi, qualora l'inserimento della previsione costituisca una facoltà in quanto originariamente non prevista, la delibera potrà essere assunta solo con modalità non semplificata. Nella seconda, qualora si tratti di adeguare previsioni già presenti in relazione allo svolgimento di attività diverse da quelle principali, la delibera potrà essere assunta con la modalità semplificata.



97 CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore, per una più puntuale individuazione e regolamentazione delle stesse attività.

Il Ministero ha poi chiarito le modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore devono indicare nello statuto le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS¹³, precisando che *“l'individuazione di una o più attività d'interesse generale non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l'oggetto sociale”*¹⁴.

13. Si segnala che la nota ministeriale n.3650 del 12 Aprile 2019 giunge a seguito della richiesta della Regione Abruzzo se gli enti abbiano la facoltà di inserire tutte le attività indicate nell'art. 5 del CTS o se debbano limitarsi ad indicare solo quelle ritenute più congrue rispetto agli scopi statuari e al campo di azione degli enti, rimarcando in questo modo la volontà del legislatore di garantire sia l'autonomia e la vocazione propria degli enti del Terzo settore, sia la necessità di non eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità e il diritto degli associati (anche futuri) di aderire a finalità e attività dell'ente chiaramente individuate.

14. Nella citata circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20/2018 veniva già precisato che “esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività d'interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime”.



3. Il cambio di denominazione da ONLUS ad ETS

L'elemento identificativo dell'ente del Terzo settore nei confronti dei terzi è costituito dalla denominazione che deve essere obbligatoriamente indicata nell'atto costitutivo e nello statuto (art. 21 CTS). Gli enti con qualifica di ONLUS che vorranno adeguarsi alla disciplina ETS dovranno pertanto modificare la propria denominazione, *in qualunque modo formata*, rimuovendo l'acronimo ONLUS e la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e prevedendo la relativa sostituzione con la locuzione "ente del Terzo settore" e con l'acronimo ETS (art. 12 CTS), fermo l'obbligo di indicare tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'obbligo di modificare la denominazione non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti ex art. 4, comma 3, CTS che non erano obbligati ad osservare tale obbligo anche per il ramo di attività ONLUS.

Trattandosi di una disposizione inderogabile può essere utilizzata la modalità semplificata.

(Denominazione, sede, scopo e finalità)

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: ".....ente del Terzo settore", o anche, in forma abbreviata ".....ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di _____, ed ha durata (il)limitata. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di _____ che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per(specificare obiettivi).

(Oggetto sociale)

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere,..... dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di:

-
-
-

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo



i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



4. Gli adeguamenti statutari in materia di associati

4.1 L'ammissione di nuovi associati e il diritto di esame dei libri sociali

La normativa di cui all'art. 23 CTS che regola la procedura di ammissione dei nuovi associati è derogabile, come conferma l'incipit delle disposizioni *“se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”*. Si fa presente che l'art. 21 CTS collega i requisiti statutari di ammissione dei nuovi associati¹⁵ alla suddetta procedura di ammissione che deve essere guidata da *“criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta”*.

L'iter normativo di ammissione può essere derogato, pertanto, con la modalità semplificata individuando, ad esempio, la competenza a deliberare sull'istanza di ammissione da parte di un organo differente dall'organo di amministrazione ovvero definendo l'eventuale riesame della decisione di prima istanza da parte di un organo diverso dall'assemblea. È possibile ridurre i tempi necessari per la comunicazione (motivata) della decisione all'interessato e si può ampliare il termine per la richiesta di riesame da parte dell'aspirante associato, entrambi fissati in sessanta giorni.

Dai chiarimenti ministeriali si evince però che, indipendentemente dal quorum assembleare, gli associati devono *in ogni caso* rimuovere qualsivoglia previsione statutaria che esclude gli obblighi di comunicazione e di motivazione della decisione di rigetto della domanda di adesione al soggetto interessato. Resta fermo che la presentazione di una domanda scritta è necessaria per perfezionare il percorso di adesione, anche alla luce dell'espressa indicazione contenuta nel primo periodo dell'art. 23 CTS¹⁶. Tale adeguamento deve ritenersi obbligatorio e pertanto resta immutata la possibilità di avvalersi della modalità semplificata di adozione della delibera assembleare.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, occorre prestare particolare attenzione agli effetti conseguenti all'obbligo di iscrivere il nuovo associato nell'apposito registro degli associati, che deve essere istituito ai sensi dell'art. 15 CTS. Oltre a disciplinare l'elenco dei libri che devono essere obbligatoriamente istituiti, l'art. 15 CTS attribuisce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità che devono essere regolate dall'atto costitutivo o dallo statuto.

15. Solo per le associazioni di promozione sociale sono vietate espressamente limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati (art. 35 CTS). L'art. 23 CTS stabilisce che (comma 1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Al comma 2 viene stabilito, altresì che se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, mentre al comma 3, è previsto che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

16. Il Ministero precisa che *“considerata la dimensione volontaria del rapporto associativo, (n.d.r. l'ammissione) [...] non può nascere che da una manifestazione positiva di volontà dell'associato”*.



(Associati)

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo (specificare denominazione organo es. Consiglio direttivo), con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

4.2 Lo scioglimento individuale del rapporto associativo: recesso ed esclusione degli associati

Il CTS non disciplina i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, con la conseguenza che alle ipotesi di recesso ed esclusione di un associato si applica l'art. 24 c.c.. L'art. 25 CTS consente però di attribuire la competenza a deliberare l'esclusione degli associati ad un organo differente dall'assemblea, in via alternativa o in sede di riesame di una decisione assunta da altro organo. La circolare ministeriale (n. 20/2018) conferma la natura obbligatoria dell'adeguamento alla disciplina all'art. 25 CTS, rubricato espressamente "competenze inderogabili dell'assemblea"; tuttavia, si ritiene che la modalità semplificata di adeguamento possa essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui lo statuto non disponga nulla in merito alle fattispecie in esame.

Diversamente, qualora gli associati abbiano già validamente regolamentato tale fattispecie nello statuto, in sintonia con la disciplina del CTS, ed intendano comunque modificare la disciplina sull'esclusione a favore di un organo differente da quello originariamente stabilito, sarà necessario osservare i quorum rafforzati espressamente stabiliti per le modifiche statutarie.

Qualsiasi iter procedimentale di esclusione venga delineato nello statuto, non è legittimo escludere, limitare o rendere più gravoso statutariamente il ricorso all'Autorità giudiziaria contro la delibera di esclusione. Nella recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 22986 del 16 Settembre 2019, i Giudici sottolineano, peraltro, che la valutazione della gravità del motivo (art. 24 c.c.) che ha determinato l'esclusione dell'associato "non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che ove l'atto costitutivo contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o



meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione".

Giova ricordare che il comma 2 dell'art. 8 CTS stabilisce l'esplicito divieto di distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate "anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo".

(Scioglimento individuale del rapporto associativo)

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;*
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;*
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali¹⁷.*

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

4.3 La disciplina del volontariato

L'art. 17 CTS introduce una disciplina immediatamente efficace per la regolamentazione del lavoro volontario a favore degli enti del Terzo settore. La circolare ministeriale (n. 20/2018) precisa, pertanto, che non è necessario modificare lo statuto per rendere applicabile tale disciplina nei confronti dei volontari che esplicano la loro attività a favore degli ETS, mentre è obbligatorio rimuovere eventuali disposizioni statutarie non conformi alle previsioni di legge per gli enti (ODV, APS o appartenenti ad altra tipologia) che si avvalgono di volontari. Le stesse argomentazioni valgono per la normativa in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari, che "non riguardano profili organizzativi ma un obbligo di natura pubblicistica", come tale immediatamente efficace, escludendo di conseguenza la necessità di una modifica statutaria ad hoc.

Poiché le ONLUS potranno continuare ad applicare le regole statutarie vigenti (in linea con la normativa di cui al D.Lgs n. 460/97) fin tanto che non si verificherà la duplice condizione di iscrizione al RUNTS e di autorizzazione della Commissione UE, si può ritenere che l'applicazione immediata dell'art. 17 D.Lgs n. 117/2017 alle stesse ONLUS non è automatica, ma dipende sia

17. Nella stessa ordinanza citata si afferma che "quando si sia in presenza di formule generali o elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli fatti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum" il vaglio giurisdizionale si estende anche a quest'ultimo aspetto".



dalla scelta della specifica tecnica di adeguamento delle clausole statutarie al D.Lgs n. 117/2017 illustrate al paragrafo 1, sia dal momento in cui viene stabilita l'efficacia della clausola generale di rinvio alla normativa di cui al D.Lgs 117/2017, qualora lo statuto "adeguato" non contenga espresse disposizioni in merito al lavoro volontario.

Tale indicazione si traduce quindi nella necessità di adeguare, se presenti, le clausole statutarie in materia di lavoro volontario alla disciplina di cui all'art. 17 CTS.

4.4 Il diritto di voto e la rappresentanza in assemblea

L'esercizio del voto per "teste" è disciplinato dall'art. 24 CTS ed è diretta espressione del principio di democraticità. Tale regola può essere derogata esclusivamente per gli associati ETS per i quali l'esercizio del voto c.d. "plurimo" è ammesso fino ad un massimo di cinque voti per lo stesso soggetto ed in proporzione al numero degli associati o degli aderenti. Tale possibilità costituisce una facoltà e non può essere introdotta con la modalità semplificata di adeguamento dello statuto fissata dall'art. 101, comma 2, CTS.

Il comma 1 dell'art. 24 CTS stabilisce che il diritto di voto spetta ai soggetti iscritti da *almeno tre mesi* nel registro degli associati, salvo che sia diversamente disposto nell'atto costitutivo o nello statuto. È di tutta evidenza che il significato proprio della formula normativa sembra indicare un termine *minimo* di iscrizione naturalmente applicabile nel silenzio delle previsioni statutarie.

Contrariamente al significato desumibile dal dato testuale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il termine trimestrale costituisce un termine "massimo" entro il quale può operare l'autonomia statutaria sul punto. Tale orientamento restrittivo appare maggiormente aderente ai principi ispiratori della riforma volti a salvaguardare l'effettività del principio della democraticità e della c.d. "porta aperta", poiché tale termine costituisce il risultato di una precisa scelta legislativa volta a disciplinare il limite temporale *massimo* di "compressione" del diritto di voto. Tale termine deve essere osservato anche nelle associazioni con numero non inferiore a cinquecento associati per le quali il CTS ha disciplinato ulteriori modalità di espressione della volontà assembleare, mediante l'istituzione di assemblee separate (art. 24, comma 5) volte a garantire l'esercizio della c.d. "democrazia indiretta"¹⁸.

Un aspetto di notevole rilevanza è costituito dall'esercizio del *voto per delega*. Posto che il CTS stabilisce espressamente la possibilità di esercitare il voto mediante un rappresentante già associato previa presentazione di apposita delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione (art. 24, comma 3, CTS), occorre sottolineare che la possibilità degli associati di disapplicare tale disposizione avvalendosi della modalità semplificata non è in ogni caso applicabile, a motivo della eventuale presenza nello statuto vigente di un'apposita disciplina di esercizio del diritto di voto anche per delega. Posto che la *ratio* della procedura alleggerita è quella di favorire l'adeguamento delle clausole vigenti alla normativa inderogabile del CTS, come pure quella di disapplicare la normativa derogabile, non appare possibile utilizzare tale

¹⁸. Le deroghe riservate alle reti associative (commi 8 e 9 art. 41 CTS) riguardano l'esercizio del voto plurimo ed il voto per delega (commi 2 e 3 art. 24).



procedura per modificare le clausole preesistenti che prevedono espressamente il divieto all'esercizio del voto per rappresentanza ovvero quelle che già disciplinano l'esercizio del voto per delega nel rispetto dei limiti fissati dal citato comma 3 dell'art. 24 CTS¹⁹. Diversamente, si potrà adottare la modalità semplificata per rimuovere le clausole recanti la possibilità di accettare un numero di deleghe superiore a quelle consentite, ferma in questo caso l'opportunità di disciplinare un numero inferiore entro il limite fissato dall'art. 24 CTS.

Resta invece facoltativa la previsione concernente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come pure l'espressione del voto per corrispondenza (art. 24, comma 4, CTS). In questi casi, sarà necessaria la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie dallo statuto vigente ovvero, in mancanza di apposita disciplina statutaria, dall'art. 21 c.c..

(da inserire nell'articolo dell'assemblea o degli associati)

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

¹⁹. Va precisato che tale fattispecie non dovrebbe presentarsi per le ONLUS, in quanto le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate hanno fatto propria in diversi casi l'incompatibilità con il principio di democraticità della disciplina del voto per delega nelle realtà di minori dimensioni, in continuità con quanto affermato nella Circolare Ministero delle Finanze n. 168/98, punto 1.8.



5. Gli adeguamenti statutari in materia di assemblea

L'adeguamento degli statuti delle ONLUS va effettuato anche con riferimento alle nuove disposizioni normative sulle competenze dell'organo assembleare di cui all'art. 25 D.Lgs n. 117/2017. Viene prevista una specifica disciplina concernente le attribuzioni dell'assemblea nelle associazioni riconosciute e non (art. 25 comma 1 del D.Lgs. 117/2017), fissando alcuni principi che possono essere applicati anche per gli organi assembleari eventualmente presenti nelle fondazioni ETS (art. 25 comma 3 del D.Lgs. 117/2017).

5.1 Le competenze inderogabili dell'assemblea

Il contenuto inderogabile delle competenze dell'assemblea si desume direttamente dalla rubrica dell'articolo 25 CTS; pertanto, nelle associazioni ETS con una compagine associativa composta da meno di cinquecento associati è obbligatoria l'indicazione dei compiti dell'assemblea elencati al comma 1 dell'art. 25 CTS.

Senza operare alcuna distinzione tra associazioni riconosciute e non, occorre esplicitare nello statuto l'attribuzione all'assemblea delle seguenti materie:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria;
- e) l'esclusione degli associati, qualora l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscano la relativa competenza ad altro organo eletto dalla stessa assemblea;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Diversamente, per le associazioni con numero di associati superiore a cinquecento, il comma 2 dell'art. 25 CTS introduce un ampio margine di deroga stabilendo che l'atto costitutivo o lo statuto *"possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali"*²⁰. Tale disposizione rientra nella categoria delle "norme derogabili" solo attraverso espressa previsione statutaria, e quindi può essere adottata anche con la modalità semplificata. Detta modalità non può essere applicata per le fondazioni ex

²⁰. Rientrano nell'ambito di applicazione di tale "deroga" le reti associative nazionali (comma 2 dell'articolo 41 CTS).



art. 25 comma 3, del CTS, in ragione del carattere facoltativo di tale previsione²¹.

Particolare attenzione merita la fattispecie di cui alla lett. i), in quanto si dubita che, una volta definite le specifiche competenze assegnate espressamente dal CTS all'assemblea, la fissazione di ulteriori competenze, oltre quelle strettamente necessarie ai fini dell'adeguamento alla normativa di settore, ovvero la modifica di competenze preesistenti su materie differenti da quelle sopra indicate dalla lett. a) alla lett. h), possa avvenire, mediante la modalità semplificata, ad opera di un numero ristretto di associati.

5.2 La convocazione dell'assemblea

Il CTS non dispone nulla in merito alla convocazione ed al funzionamento dell'organo assembleare. Occorre dunque necessariamente fare riferimento alle norme del codice civile in forza del rinvio di cui all'art. 3, comma 2, CTS. Il comma 1 dell'art. 8 disp. att. c.c. stabilisce che la convocazione dell'assemblea delle associazioni deve effettuarsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo nulla dispone al riguardo, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Di particolare interesse diviene conseguentemente la possibilità, ammessa dalla giurisprudenza²², di derogare statutariamente alla disciplina dell'art. 8 disp. att., e di prevedere forme impersonali di convocazione a mezzo stampa ovvero mediante avviso affisso nei locali dell'associazione. In tal senso, si ritiene valida anche la convocazione degli associati mediante strumenti telematici, a condizione che tale forma di convocazione sia prevista nello statuto e che l'associato abbia comunicato all'organo amministrativo il domicilio telematico, da annotarsi nel libro degli associati, presso il quale intende ricevere l'avviso di convocazione.

Potrebbe risultare quindi opportuno inserire nello statuto tali previsioni o modificarle sulla base delle specifiche esigenze, laddove già presenti. Trattandosi di modifiche non imposte dal CTS, non sembra possibile l'applicazione della modalità semplificata prevista dall'articolo 101, comma 2, del CTS e quindi andrà applicata la maggioranza prevista dallo statuto in vigore o, in mancanza, quella prevista dall'art. 21 c.c..

Secondo quanto prescritto dall'art. 20 c.c. l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ma in assenza di uno specifico termine per la convocazione, può tornare utile prevedere un termine nello statuto coerente con gli obblighi di deposito del bilancio presso il RUNTS²³. In tal caso, trattandosi di una modifica collegata all'approvazione del bilancio, si potrebbe ritenere che sia consentita l'applicazione della modalità semplificata di cui all'art. 101 CTS solo se lo statuto non dispone l'attribuzione di tale competenza

21. Art. 25 comma 3 del DLgs. 117/2017: "Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore".

22. App. Napoli 13 gennaio 1976 ed App. Trento 22 dicembre 1984, in GALGANO F., *Le associazioni*, cit., pag. 228 e 253.

23. È opportuno disciplinare attentamente la tempistica di approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo e di acquisizione delle relazioni accompagnatorie dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, se nominati, per consentire agli amministratori di completare il deposito del bilancio approvato entro il termine semestrale del 30 giugno ex art. 48 CTS.



alla assemblea, e quindi si rende necessario l'adeguamento del testo statutario all'art. 25 CTS..

5.3 Quorum e deliberazioni

Il CTS non modifica le disposizioni civilistiche concernenti le maggioranze richieste per la validità delle delibere assembleari per le quali, in assenza di specifiche previsioni statutarie, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 21 c.c.²⁴ La circolare n. 20/2018 richiama espressamente la disciplina dello stesso art. 21 c.c. con riferimento alle associazioni riconosciute, secondo cui per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che lo statuto non disponga diversamente (art. 21 comma 2, c.c.). Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio delle stesse associazioni, sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 comma 3, c.c.). Per le associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 c.c., occorre fare riferimento "agli accordi degli associati", ferma restando l'applicazione della normativa sulle associazioni riconosciute, in assenza di specifiche disposizioni statutarie.

Se in fase di adeguamento statutario di una associazione ONLUS alla normativa del CTS, si volesse disporre la regolamentazione delle modalità di riunione dell'assemblea in maniera difforme dalle regole esistenti, si dovrà fare necessariamente riferimento a quanto espressamente stabilito dallo statuto vigente o, in assenza di disposizioni sul punto, alla normativa appena richiamata. Tali modifiche non sono riconducibili alle ipotesi di adeguamento statutario di cui all'articolo 101 del CTS, restando così esclusa l'applicazione della modalità semplificata. Sul punto, la circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali precisa che la riunione di un'assemblea straordinaria avente ad oggetto una modifica statutaria deve necessariamente rispettare un quorum più elevato rispetto all'assemblea ordinaria, in ossequio al principio di democraticità²⁵ al quale sono improntate le disposizioni inerenti le forme associative del Terzo settore. Il Ministero chiarisce che la presenza di una procedura "rafforzata" per modificare lo statuto intende assicurare "un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario".

(Assemblea)

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della*

24. Di regola l'assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; mentre, in seconda convocazione, la deliberazione viene assunta a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

25. Come risulta espressamente evidenziato dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della L. n. 106 del 6 giugno 2016 – Legge delega per la riforma del Terzo settore, ed espressamente richiamato negli artt.25, comma 2 e 41 comma 7 del CTS.



- revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera sulla esclusione degli associati;*
 - *delibera sulle modificazioni dello statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.²⁶*

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

(facoltativa) L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- *sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;*
- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- *vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.*

²⁶. Le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito nell'elenco sopra indicato, purché vengano rispettati i *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche.



6. L'assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio

L'utilizzo delle risorse economiche e patrimoniali a disposizione degli ETS è regolato dagli artt. 8, 9 e 10 CTS.

L'art. 8 CTS, rubricato "Destinazione del patrimonio ed assenza di lucro", adotta una formula ampia del patrimonio di un ETS, includendo i ricavi, i proventi, le rendite e le entrate "comunque denominate", cosicché si possono ritenere pacificamente attratti al patrimonio, a mero titolo esemplificativo, anche i proventi originati da donazioni e lasciti testamentari, nonché i contributi pubblici. Dette risorse devono essere utilizzate "per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Occorre pertanto che tale principio venga adeguatamente riportato nello statuto, non essendo prevista una disposizione analoga di siffatto tenore nel D.Lgs n. 460/97.

Diversamente, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, è indicato alla lett. d) del comma 2 dell'art. 10 D.Lgs n. 460/97, seppure in termini differenti rispetto all'odierna previsione di cui al comma 2 dell'art. 8 CTS che non riporta l'esimente dal divieto di distribuzione per le fattispecie in cui "la destinazione o la distribuzione [ndr ...] siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura". In sede di adeguamento, si ritiene che sia opportuno modificare, in via cautelativa, lo statuto ONLUS alle disposizioni più stringenti del CTS.

Occorre far presente che le presunzioni in materia di distribuzione indiretta degli utili di cui al successivo comma 3 dell'art. 8 CTS ricalcano le fattispecie delineate dalla normativa ONLUS, con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti che hanno rapporti diretti ed indiretti con l'ETS. In linea generale, le operazioni suscettibili di violare il divieto di distribuzione sono gli acquisti di beni e di servizi effettuati, senza valide ragioni economiche, dietro il versamento di corrispettivi differenti dal valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato nei confronti di soggetti che già intrattengono ad altro titolo rapporti con l'organizzazione ETS (fondatori, associati, componenti degli organi, lavoratori, sovventori, collaboratori); il pagamento, oltre determinati limiti fissati dalla normativa, di emolumenti ai componenti degli organi dell'ente e delle retribuzioni ai collaboratori e dipendenti, nonché il versamento di interessi passivi, oltre una soglia percentuale prefissata, nei confronti di finanziatori diversi da banche ed intermediari finanziari autorizzati²⁷. Trattandosi di presunzioni

²⁷. Ai sensi del co. 3, art. 8 CTS, si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di



legali non è necessario riportare gli specifici vincoli normativi nello statuto, fermo restando che tali disposizioni regolano in ogni caso le decisioni degli amministratori e gli obblighi di vigilanza dell'organo di controllo, secondo quanto disposto espressamente dal comma 7 dell'art. 30 CTS.

Tale indicazione viene confermata dalla circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che riporta la necessità di adeguare obbligatoriamente lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 e 2 dell'art. 8, usufruendo, se del caso, della c.d. modalità semplificata di adeguamento ex art. 101, comma 2, CTS.

interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il Terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.



7. L'obbligo di devoluzione del patrimonio

L'art. 9 CTS contiene le disposizioni normative relative alla devoluzione del patrimonio residuo di un ETS, in caso di scioglimento e di estinzione dell'ente. Tale normativa prevede espressamente che la devoluzione del patrimonio è subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 45 D.Lgs n. 117/2017), ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

È espressamente prevista la facoltà di individuare nello statuto i soggetti beneficiari del patrimonio residuo, oggetto di devoluzione, e/o l'organo sociale diverso dall'assemblea competente ad assumere la decisione, salva in ogni caso l'osservanza della destinazione eventualmente imposta dalla legge²⁸.

Giova ricordare che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del citato parere del RUNTS, sono *nulli*. Tale previsione costituisce una significativa novità rispetto alle differenti analoghe fattispecie stabilite per gli enti di tipo associativo dall'art. 148 comma 8 TUIR e dall'art. 10 comma 6 D.Lgs. 460/97. Quanto precede è stato fissato evidentemente per garantire la continuità nell'utilizzo di risorse generate o accumulate per essere impiegate nello svolgimento di attività di interesse generale, colmando la carenza delle disposizioni sopra richiamate che stabiliscono, in fase devolutiva, solamente l'obbligo di preventiva consultazione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (già ex Agenzia del Terzo Settore, poi Ministero del Lavoro e Politiche Sociali).

Nella fase transitoria, le ONLUS che decideranno di non adeguare lo statuto e di procedere allo scioglimento dell'ente dovranno comunque acquisire il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in luogo della soppressa Agenzia per le ONLUS.

Posto che dette previsioni sono obbligatorie, è possibile fruire della modalità di adeguamento semplificata ex art. 101, comma 2, CTS.

²⁸. Si rammenta che in caso di mancata individuazione del soggetto beneficiario, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia sociale.



8. La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'art. 10 CTS prevede espressamente la facoltà di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare – ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile – limitatamente agli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese.

La duplice condizione indicata dalla norma in esame esclude, pertanto, dal perimetro di tale disciplina gli enti non riconosciuti e quelli non iscritti al Registro delle imprese. Si dubita, peraltro, che la disciplina in commento possa applicarsi per la modalità di costituzione dei (differenti) patrimoni destinati previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 117/17, con riferimento al ramo di attività ETS degli enti religiosi, anche in considerazione della natura fisiologicamente non commerciale di talune attività indicate nell'art. 5 CTS (ad es. beneficenza), come pure dell'omesso rinvio nell'art. 4 CTS all'art. 10 CTS.

È utile rammentare che l'art. 2447-bis c.c. sottrae un nucleo di beni e di rapporti giuridici alla garanzia patrimoniale dei creditori generali, in deroga all'art. 2740 c.c., introducendo un vincolo aggiuntivo di destinazione delle risorse rispetto a quello generale stabilito dall'art. 8 CTS. L'ente conserva la possibilità di scegliere la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (patrimonio separato in senso stretto) ovvero di un finanziamento contratto per uno specifico affare con obbligo di rimborso.

I patrimoni destinati rappresentano uno strumento utile per reperire più agevolmente risorse finanziarie, unitamente al vantaggio della limitazione di responsabilità delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Resta fermo, però, che, nel caso dei finanziamenti, la determinazione dei proventi destinati alla remunerazione del prestito ricevuto deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 CTS, con riferimento ai limiti previsti alla lett. e) che fa riferimento a "*prestiti di ogni specie*"²⁹.

L'adeguamento degli statuti alle disposizioni dell'art.10 CTS è facoltativo e deve effettuarsi, pertanto, con le modalità ordinarie, seguendo la procedura e la maggioranza qualificata già prevista per le modifiche statutarie ovvero, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, quella richiamata in precedenza dell'art. 21 c.c..

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

29. Il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 102/2018/I) suggerisce la predisposizione di una perizia di stima, da allegare alla delibera, che possa meglio individuare l'effettiva consistenza del patrimonio destinato. Gli effetti della separazione patrimoniale si producono dal momento dell'iscrizione della delibera. I creditori anteriori alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese possono, entro sessanta giorni dalla data d'iscrizione della delibera, fare opposizione presso il Tribunale competente.



perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(Patrimoni Destinati)

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.



9. Gli organi ed i libri sociali

L'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione devono contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 21 CTS e dall'art. 16 c.c.. Occorre pertanto predisporre uno specifico articolo in cui vengono elencati gli organi dell'associazione, separando obbligatoriamente l'assemblea, che riunisce gli associati, dall'organo di amministrazione, la cui denominazione è rimessa alla determinazione degli associati.

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- *l'Assemblea;*
- *il Consiglio direttivo*
- *il Presidente³⁰;*
- *l'Organo di controllo*
- *(eventuale Collegio dei Probiviri).*

IL CTS introduce l'obbligo di istituzione dei libri sociali che è opportuno riportare in uno specifico articolo dello statuto, inserendo anche le modalità di esercizio del diritto di esame degli stessi libri da parte degli associati (vedi paragrafo 4.1).

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;*
- *(eventuale il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri).*

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato [...]

30. La nomina degli organi dell'ETS rientra tra le competenze inderogabili dell'assemblea ex art. 25 CTS, con la conseguenza che se il Presidente viene indicato tra gli Organi della stessa, occorrerà verificare le modalità di nomina in sede di adeguamento dello statuto.



10. L'organo di amministrazione ed il potere di rappresentanza

In base a quanto chiarito nella circolare n. 20/2018, il contenuto obbligatorio delle disposizioni statutarie sull'amministrazione riguarda la nomina, la funzione, la composizione e le modalità di funzionamento dell'organo di amministrazione, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica (art. 26, comma 1, CTS). Il secondo comma dell'art. 26 CTS limita la scelta dei componenti l'organo amministrativo dell'ente ai soli associati e/o persone indicate dagli enti associati. Per tali modifiche statutarie, l'integrazione dello statuto può essere effettuata con la modalità semplificata.

Diversamente, resta nella discrezionalità degli associati, e per questo non beneficia della modalità semplificata di adeguamento dello statuto, la possibilità di:

- subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;
- prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- attribuire la nomina degli amministratori ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente, fermo restando che la nomina della maggioranza degli associati deve essere riservata all'assemblea.

Il comma 6 dell'art. 26 CTS specifica che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori degli enti del Terzo settore è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano antecedentemente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 52 CTS.

Questo è un significativo adeguamento statutario di natura obbligatoria che investe l'organo amministrativo degli enti. Evidentemente si è inteso affinare le deleghe ed i poteri che eventualmente vogliono essere attribuiti, segnatamente con riferimento a soggetti diversi dal Presidente (che di regola assume la legale rappresentanza dell'ente).

Il medesimo obbligo di nomina dell'organo di amministrazione è esplicitato al successivo comma 8 dell'art. 26 CTS a carico delle fondazioni del Terzo settore. Le fondazioni dotate di un organo assembleare potranno inserire, altresì, nello statuto specifiche clausole, in continuità con quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 26 CTS, in tema di attribuzione di potere di nomina a favore di particolari categorie di associati e/o ad altri soggetti indicati dallo stesso statuto.

Giova ribadire che l'adeguamento statutario di una fondazione che intendesse prevedere quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 CTS (clausole per natura di previsione facoltativa) impegnerrebbe la stessa a seguire la modalità di deliberazione non semplificata.



(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra ___ e ___, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per ___ anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili (una/due volta/volte etc.). La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- *eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;*
- *predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;*
- *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);*
- *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
- *curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;*
- *compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.*

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

(facoltativa) Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- *sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di*



verbalizzazione;

- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

(Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

[Se non provvede l'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i suoi componenti il Presidente³¹]. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

³¹. Vedi nota precedente. La nomina del Presidente in seno al Consiglio Direttivo dovrebbe essere consentita solo nel caso in cui il Presidente non venga indicato tra gli organi dell'ente del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 CTS sulle competenze inderogabili dell'assemblea sulla nomina e revoca degli organi sociali.



11. Il bilancio

Gli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 117/2017 regolano gli obblighi di rendicontazione degli ETS in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con decreto del 14 Luglio 2019 (in G.U. n. 186 del 9 agosto 2019) sono state emanate le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, la cui redazione è obbligatoria per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro.

Si precisa che la circolare n. 20/2018 ha chiarito che l'indicazione dell'organo competente ad effettuare gli adempimenti connessi al bilancio, incluso quello sociale, è obbligatoria, pertanto, l'adeguamento dello statuto può essere effettuata con la modalità semplificata.

(Bilancio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi³² giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

32. Il termine di 120 giorni è indicativo, ma si rende opportuno fissare un termine espresso anche in forma diversa (data fissa o numero di mesi dal termine dell'esercizio) entro il quale il bilancio d'esercizio (e se previsto il bilancio sociale) deve essere presentato all'organo competente ad approvarlo, per dare tempi certi agli amministratori che devono procedere al deposito dello stesso bilancio presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48 CTS).



12. La nuova modalità di riconoscimento della personalità giuridica di un ETS

Benché non direttamente correlato alle modifiche necessarie per adeguare lo statuto alla normativa di cui al CTS, occorre far presente che l'art. 22 del D.Lgs.117/2017 ha introdotto un procedimento *speciale* di riconoscimento della personalità giuridica a vantaggio degli ETS, che può costituire un'opportunità da valutare in sede di modifica degli statuti stessi, purché l'assemblea si riunisca secondo la modalità "straordinaria" e quindi non avvalendosi della modalità semplificata di cui all'art. 101, comma 2, CTS.

Il D.P.R. n. 361/2000 ha confermato la natura *concessoria* dell'iter amministrativo volto al riconoscimento della personalità giuridica, con l'indicazione di tempi definiti per la conclusione del procedimento (art.1 co.5 DPR 361/2000 " ... entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all'iscrizione...") e l'osservanza di specifici requisiti sottoposti al vaglio delle Prefetture (o degli Uffici della Regione) competenti in base alla sede legale dell'ente richiedente il riconoscimento³³.

La procedura *speciale* introdotta dall'art. 22, D.Lgs. 117/2017 è alternativa rispetto alla procedura di cui al DPR 361/2000, ma non è obbligatoria per gli ETS³⁴. Il nuovo procedimento consente alle associazioni ed alle fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, ferma l'osservanza di specifiche disposizioni normative indicate nello stesso art. 22 CTS (c.d. sistema normativo). Il comma 4 dell'art. 22 CTS indica tassativamente i limiti riferibili al patrimonio minimo dell'ente, costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000 per le associazioni e ad Euro 30.000 per le fondazioni, lasciando aperta la possibilità di conferire beni diversi dal denaro. In tal caso, l'osservanza dei predetti valori devono risultare da perizia giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore o società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Il *procedimento speciale* in esame riconosce un "ruolo centrale al preventivo controllo di legalità del notaio"³⁵. Il comma 2 dell'art. 22 CTS dispone che il notaio deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ETS, con particolare riferimento ai requisiti posti dallo stesso CTS, inclusa la sussistenza del patrimonio minimo³⁶.

33. Ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, secondo la procedura generale, di cui all'art. 1, co. 3, DPR 361/2000, gli elementi oggetto di valutazione attengono:

- il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge e di regolamento per la costituzione dell'ente;
- la possibilità e la liceità dello scopo;
- l'adeguatezza del patrimonio rispetto al fine perseguito.

34. Nella relazione governativa accompagnatoria del D.Lgs n. 117/2017 viene specificato che nel caso in cui il notaio non ravvisi l'esistenza dei presupposti ai fini dell'iscrizione nel RUNTS "nulla impedisce alle associazioni e fondazioni del Terzo settore di acquistare la personalità giuridica mediante la procedura di cui al DPR 361/2000".

35. Relazione del governo illustrativa della riforma ETS.

36. Il Notaio dovrà depositare, entro venti giorni dal ricevimento, l'atto costitutivo, ovvero il testamento, presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, con contestuale richiesta di iscrizione per l'ente interessato. All'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore spetta la verifica della regolarità formale della documentazione depositata e la



Il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (c.d. decreto correttivo) ha introdotto il nuovo *comma 1-bis*) nel corpo dell'articolo 22, stabilendo che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n.361/2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sono *sospese* dai registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n.361/2000 fin tanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono dunque la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione, ma si sospende l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n.361/2000, con il conseguente trasferimento dei poteri di vigilanza dalle Prefetture agli Uffici del RUNTS³⁷. Al tempo stesso, però, trattandosi di una "sospensione", nell'ipotesi di cancellazione, volontaria o obbligata, dal RUNTS, non si perde la personalità giuridica, ma torna efficace la precedente iscrizione acquisita con le regole di cui al D.P.R. n.361/2000, con la necessità da parte della Prefettura o della Regione competente di riattivare i poteri di vigilanza.

Come chiarito dalla recente circolare del CNDCEC (Aprile 2019) su "*Riforma del terzo Settore: elementi professionali e criticità applicative*", si possono prospettare pertanto le seguenti situazioni:

- i soggetti precedentemente riconosciuti con disciplina di cui al D.P.R. n.361/2000 possono:
 - conservare la precedente iscrizione con la conseguenza di rimanere sotto il controllo dell'Autorità che aveva operato il riconoscimento;
 - chiedere il riconoscimento ex art. 22 CTS con la conseguente sospensione del precedente riconoscimento;
- i soggetti non riconosciuti possono con l'iscrizione al RUNTS:
 - non chiedere il riconoscimento;
 - chiedere il riconoscimento ex art. 22 CTS;
 - chiedere il riconoscimento ex D.P.R. n.361/2000.

conseguente iscrizione dell'ente nel Registro.

37. Il CNDCEC evidenzia che "*Nella sostanza, sembrerebbe dal tenore della norma che una fondazione con patrimonio di dotazione originario di 50.000 euro, in virtù della richiesta della pertinente Regione, possa, nel caso in cui nell'atto costitutivo o nello statuto non vi sia esplicito divieto e modificando lo statuto stesso, liberare il differenziale di 20.000 euro (visto che il patrimonio minimo per le fondazioni che richiedono la personalità all'Ufficio del Registro è 30.000 euro) per il periodo di iscrizione nel registro, essendo le previsioni antecedenti in materia di riconoscimento sospese, salvo poi dover incrementare nuovamente il patrimonio in caso di uscita dal RUNTS. Ciò, evidentemente, potrebbe avere effetti anche ai fini della verifica dei presupposti di diminuzione del patrimonio in presenza di perdite per oltre un terzo*". Con circolare del 23 Luglio 2019, il MIBAC ha precisato che gli enti già riconosciuti che "acquisiscono la personalità giuridica per tramite dell'iscrizione al RUNTS [...] rispondono alle previsioni inerenti al capitale minimo indicate al CTS al comma 4 dell'art. 22 e, quindi, non continuano a soddisfare le originarie condizioni previste in sede di precedente riconoscimento".



13. L'organo di controllo negli ETS

Il D.Lgs n. 460/97 non stabilisce l'obbligo di nominare un organo di controllo per le ONLUS³⁸. È possibile quindi che le associazioni ONLUS non abbiano previsto nello statuto la nomina di tale organo ovvero che abbiano rimesso la nomina dello stesso alla libera decisione degli associati. Diversamente, la previsione statutaria di tale organo è sempre necessaria nelle fondazioni ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il CTS estende tale obbligo alle associazioni, riconosciute e non, lasciando però all'autonomia statutaria la possibilità di istituirlo al di sotto di specifici limiti dimensionali. Le associazioni sono obbligate a nominare i componenti dello stesso organo, anche in forma monocratica, quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri:

PARAMETRI	ORGANO DI CONTROLLO
Totale attivo dello stato patrimoniale	€ 110.000,00
Ricavi delle vendite, proventi, entrate comunque denominate	€ 220.000,00
Media dei dipendenti occupati durante l'esercizio	5 unità

L'inserimento obbligatorio nello statuto della disciplina sopra indicata rende possibile adottare la modalità semplificata di adozione della delibera assembleare. Si ritiene, però, anche in considerazione di quanto chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20/2018, che la previsione *ex novo* di una clausola che disponga la nomina anche al di sotto dei predetti limiti dimensionali rappresenti una facoltà e non un obbligo. In tal caso, si rende pertanto necessaria l'adozione delle maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, così come regolate dallo statuto ovvero, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, secondo quanto stabilito dall'art. 21 c.c.. La stessa modalità (non semplificata) deve essere seguita per introdurre la facoltà di attribuire all'organo di controllo i compiti di revisione legale, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31 CTS, fermo restando in tal caso la necessità che (tutti) i componenti dell'organo di controllo siano costituiti da soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

Per quanto riguarda l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (art. 30, comma 6, CTS) e del revisore legale (art. 31, comma 3, CTS) nel caso di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, sarà opportuno integrare simultaneamente tale facoltà tra le attribuzioni dell'organo amministrativo, rendendo in questo caso necessaria l'adozione della modalità ordinaria di deliberazione appena indicata.

³⁸ Il comma 5 dell'art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che "qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili".



Sulla decorrenza dell'obbligo di nominare tale organo a seguito dell'adeguamento dello statuto, seguendo le indicazioni del CNDCEC (Aprile 2019), si dovrebbe ritenere che *“l'obbligo sorga a partire dall'inizio dell'esercizio amministrativo successivo a quello di entrata in vigore del CTS (nella gran parte dei casi, il 1° gennaio 2018), per non avere un'applicazione parzialmente retroattiva della norma e poter allineare adeguatamente la contabilità alle nuove previsioni normative in materia. In questa prospettiva, indipendentemente dalla data di adeguamento dello statuto - assunto che gli statuti siano rivisti entro il 3 agosto 2019- (ndr 30 giugno 2020) l'obbligo di nomina dovrebbe scattare al superamento dei limiti del secondo esercizio successivo alla data di applicazione della disposizione, ossia all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. Le ONLUS dovrebbero essere soggette al medesimo obbligo, per quanto detto, considerato che lo statuto, anche laddove modificato in data successiva al 3 agosto 2019 (ndr 30 giugno 2020), dovrebbe in ogni caso essere ragionevolmente rivisto o reso applicabile prima della data di approvazione del citato bilancio 2019. Laddove le ONLUS fossero ancora esistenti per quella data (in quanto il nuovo regime fiscale non risulta ancora entrato in vigore) e l'ente – in sede di adeguamento statutario - avesse differito l'entrata in vigore dello statuto in toto alla abrogazione della disciplina del d.lgs. 460/1997, l'obbligo di nomina scatterebbe con l'efficacia dello statuto revisionato”.*

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.



14. La revisione legale dei conti negli ETS

Il comma 1 dell'art. 31 CTS dispone che al superamento di determinati limiti, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'obbligo scatta se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

PARAMETRI	REVISIONE LEGALE
Totale attivo dello stato patrimoniale	€ 1.100.000,00
Ricavi delle vendite, proventi, entrate comunque denominate	€ 2.200.000,00
Media dei dipendenti occupati durante l'esercizio	12 unità

Lo stesso obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Anche in questo caso la nomina dei revisori è obbligatoria in presenza di patrimoni destinati.

In attesa che venga approvata la modulistica relativa alla redazione dei bilanci (art. 13 CTS) il CNDCEC ha osservato, tra l'altro, che *“il revisore dovrà verificare se il bilancio sia redatto in base alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e i principi contabili, attualmente mancanti per il Terzo settore. Ciò non consentirebbe, quindi, al revisore di svolgere la “revisione legale” ma soltanto di esprimere un giudizio di “conformità”. Pertanto, la revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 potrebbe non ritenersi oggi applicabile agli ETS, almeno per quelli che non operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Gli ETS commerciali, infatti, devono essere iscritti al Registro Imprese e devono redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile (art. 13, co. 5, del CTS), rientrando appieno tra gli enti soggetti alla revisione legale ex art. 31 CTS. È quindi indispensabile che venga tempestivamente colmata tale lacuna potendo l'ente, in via transitoria, provvedervi in autonomia secondo criteri e previsioni “contabili” in ambito statutario, regolamentare o indicando all'interno del bilancio i criteri redazionali seguiti”.*

Allo stato attuale, potrebbe restare nella discrezionalità degli amministratori la fissazione dei criteri di redazione del bilancio, in relazione ai quali i revisori dovrebbero esprimere il c.d. “giudizio di conformità”, salvo che gli stessi criteri non vengano esattamente individuati nelle clausole statutarie. In attesa di ulteriori chiarimenti, si rinvia alle ampie delucidazioni fornite dal CNDCEC sul punto in esame ed alla clausola standard indicata di seguito, la cui introduzione, pur essendo obbligatoria, risulterà applicabile in concreto solo agli enti di maggiori dimensioni.



(Revisione Legale dei conti)

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



15. La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento delle ONLUS

Un elemento necessario per valutare l'ingresso nel Terzo settore di un ente con la qualifica di ONLUS è costituito dall'esame degli effetti pregiudizievoli che possono derivare dalla decisione dello stesso ente di non aderire, perdendo così la qualifica di ONLUS senza acquisire quella di ETS (o impresa sociale). L'elemento da valutare con maggior attenzione è costituito dall'obbligo di devoluzione del patrimonio [lett. f), art. 10 D.Lgs n. 460/97] conseguente al verificarsi di una fattispecie di scioglimento dell'organizzazione, costituita dalla perdita della qualifica di ONLUS³⁹.

Posto che la qualifica di ONLUS verrà meno in ogni caso con l'abrogazione del D.Lgs n. 460/97 (per i tempi vedi paragrafo 1), va osservato che il legislatore ha escluso l'obbligo devolutivo in esame alle sole organizzazioni che si iscrivono al RUNTS. Il comma 8 dell'art. 101 CTS stabilisce che la perdita della qualifica non integra un'ipotesi di scioglimento – ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella citata lett. f) – per le ONLUS che si iscrivono nel Registro anche nel caso in cui l'iscrizione nello stesso Registro dovesse avvenire prima dell'autorizzazione della Commissione UE (che determinerà l'abrogazione del D.Lgs n. 460/1997).

Ne deriva che l'adeguamento statutario potrebbe costituire una scelta obbligata per la sopravvivenza di molte ONLUS, mentre quelle che decideranno di sciogliersi, o di continuare ad operare senza acquisire la qualifica di ETS (o di impresa sociale), dovranno necessariamente avviare la specifica procedura prevista per la devoluzione del patrimonio. In tal caso, l'organizzazione deve acquisire, in via preventiva, un parere vincolante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La richiesta di parere deve essere formalizzata con un apposito modulo che varia in base alla circostanza che la perdita della qualifica di ONLUS sia accompagnata o meno dallo "scioglimento/estinzione" dell'organizzazione (TS4 – parere sulla devoluzione senza scioglimento o TS5 – parere sulla devoluzione con scioglimento)⁴⁰.

Si segnala che il procedimento per l'emanazione del parere è disciplinato dal *Regolamento in*

39. "L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge". Inizialmente il parere veniva fornito dall'Agenzia per le Onlus, poi divenuta Agenzia per il terzo settore. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23), convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 Aprile 2012, l'Agenzia è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La circolare del Ministero delle Finanze n. 168/98 precisa al punto 1.7 che "la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della *ratio* della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo".

40. Per il modello TS4, il Ministero riporta l'indicazione "Emissione del parere devolutivo a seguito di perdita della qualifica di ONLUS senza estinzione".



merito al procedimento di rilascio del parere obbligatorio e vincolante in relazione alla devoluzione del patrimonio di enti e organizzazioni in caso di estinzione e/o perdita della qualifica, a suo tempo approvato dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS, e reso pubblico sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare, il punto 6 dell'articolo 2 del regolamento dispone che "ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato tempestivamente e comunque entro 15 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza [...]. In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata" e ancora "il parere viene reso entro 90 giorni a decorrere dalla ricezione della domanda o istanza, ove la stessa sia corretta e completa e non intervengano le cause di sospensione previste dall'articolo 7 del presente Regolamento"⁴¹.

⁴¹. I documenti da inviare ai fini dell'istruttoria sono elencati nel corpo dei singoli moduli. I moduli sono disponibili al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/Pagine/Modulistica.aspx>, anche in versione editabile.

